

C-642/16-17MAGGIO2018

*TUTELA DEL COPYRIGHT - TUTELA DEI CONSUMATORI -
GARANZIA DELLA PROVENIENZA.*

Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela – Ricondizionamento del prodotto munito del marchio – Nuova etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici.

L'art. 13 §.12 Regolamento (CE) n. 207/2009 (marchio comunitario), dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi all'ulteriore commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel suo imballaggio esterno ed interno d'origine laddove sia stata apposta, da parte dell'importatore, un'etichetta aggiuntiva, del genere di quella oggetto del procedimento principale, la quale, alla luce del suo contenuto, della sua funzione, delle sue dimensioni, della sua presentazione e della sua collocazione non presenti rischi per la garanzia di provenienza del dispositivo medico munito del marchio.

La lite verte sui rapporti tra la titolare del controverso marchio di cerotti e la sua distributrice in Germania che aveva omesso di informarla sulla reimportazione del prodotto da un altro Stato membro, dandone atto, senza oscurare il marchio originale, con l'apposizione di un'ulteriore etichetta. Ciò costituiva una garanzia di provenienza che rientra nei fini di tutela del consumatore prefissi dalla normativa in esame.

Sul tema: EU:C:2007:249 e 2002:246.